



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

N. 5004/A2013-000573
All. 2

Roma, 31 maggio 2013

- ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Ufficio Coordinamento Politiche UE – Segreteria CIAE
(rif. note DPE n. 3078 P -4.22.1 del 24.4.2013)

E, p.c.:

- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Direzione Generale Unione Europea

R O M A

OGGETTO: Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea - COM (2013) 197


Con riferimento alla nota sopra richiamata, si trasmette la relazione prevista dall'articolo 6, comma 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea" relativa alla proposta di direttiva indicata in oggetto, presentata dalla Commissione europea il 23 marzo scorso.

Si allega, altresì, la tabella di corrispondenza, di cui al comma 5 dell'articolo 6 della medesima legge.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Bruno Frattasi

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0003961 A-4.22.1
del 04/06/2013



7939143



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

RELAZIONE AI SENSI DELL'ART. 6, COMMA 4, DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2012, N. 234.

PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RECANTE NORME PER QUANTO RIGUARDA LA SORVEGLIANZA DELLE FRONTIERE MARITTIME ESTERNE NEL CONTESTO DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA COORDINATA DALL'AGENZIA EUROPEA PER LA GESTIONE DELLA COOPERAZIONE OPERATIVA ALLE FRONTIERE ESTERNE DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA - COM (2013) 197

Nell'ottobre 2009 la Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo a presentare proposte al fine di stabilire "procedure operative comuni chiare, con regole d'ingaggio chiare per le operazioni congiunte in mare, badando a tutelare le persone bisognose di protezione che viaggiano in flussi misti, in conformità del diritto nazionale".

Nel 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/252/UE (di seguito, "la decisione") in risposta alle suddette richieste del Consiglio europeo di potenziare le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall'Agenzia FRONTEX e di definire chiare regole d'ingaggio per il pattugliamento congiunto e lo sbarco delle persone intercettate o soccorse.

Lo scopo di tale provvedimento era di garantire la sicurezza di coloro che chiedono protezione internazionale e di evitare la perdita in mare di vite umane. La Commissione aveva scelto di presentare la proposta in base all'articolo 12, paragrafo 5, del codice frontiere Schengen – che non prevede la coodecisione del Parlamento europeo con il Consiglio – considerando che si trattasse di un'ulteriore misura per la disciplina della sorveglianza di frontiera.

La decisione ha riunito in un unico strumento giuridico disposizioni vigenti di diritto dell'Unione e di diritto internazionale, allo scopo di superare le divergenze d'interpretazione del diritto internazionale della navigazione adottate dagli Stati membri nonché le loro rispettive prassi, per garantire l'efficienza delle operazioni marittime coordinate dall'Agenzia.

Esisteva infatti il rischio che, durante un'operazione marittima, norme diverse, talvolta anche confliggenti, si applicassero alla stessa situazione.

In un tale stato di incertezza giuridica, infatti, gli Stati membri avevano ridotto al minimo la loro partecipazione alle operazioni marittime coordinate dall'Agenzia, limitando la messa a disposizione di imbarcazioni, navi e risorse umane, con ripercussioni negative sull'efficacia delle operazioni stesse e sull'assolvimento degli impegni di solidarietà dell'Unione europea.

In tale contesto, peraltro, il Parlamento europeo ha ritenuto che l'atto avrebbe dovuto essere adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, e ha pertanto adito la Corte di giustizia dell'Unione europea contro il Consiglio per chiedere l'annullamento della decisione Sul presupposto che:



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

possono, viceversa, in considerazione del carattere multinazionale delle operazioni, essere realizzati la meglio sotto l'egida dell'Unione.

La proposta di regolamento **rispetta il principio di proporzionalità**. Il contenuto e la forma dello strumento prescelto dalla Commissione - il regolamento - è lo strumento all'uopo previsto dal TFUE.

B - Valutazione del progetto

Occorre premettere che la proposta di Regolamento trae origine dalla necessità di rifondere le previsioni contenute nella Decisione 2010/252/UE, adottata il 26 aprile 2010 dal Consiglio, con la quale sono state definite le regole che i Paesi membri osservano nel corso delle operazioni alle frontiere marittime coordinate da FRONTEX e sono stati stabiliti gli orientamenti in tema di ricerca e salvataggio (*search and rescue S.A.R.*) che, tuttavia, non sono vincolanti per gli Stati membri.

In tale cotesto, particolare rilevanza è assunta dalla previsione relativa alla possibilità che le persone intercettate a bordo di un natante in acque internazionali siano consegnate alle Autorità del Paese dal quale l'imbarcazione è partita, qualora sia stata elusa la normativa sulle frontiere Schengen.

Tuttavia, rispetto a quest'ultima disposizione, le modifiche ipotizzate si fondano su sviluppi giurisprudenziali, quali la citata sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo nella causa Hirschi Jamaa e altri c. Italy, che hanno fatto rilevare l'esigenza di delineare le prassi operative da attuare nel caso di intercettazione o di soccorso di migranti in acque territoriali, contigue e internazionali.

In analogia a quanto già previsto nella Decisione 252, tra le suddette regole operative, si segnala, in particolare, la possibilità che le persone intercettate a bordo di un natante siano consegnate alle Autorità del Paese terzo dal quale l'imbarcazione è partita (art.10).

Per completezza di informazione si evidenzia come, in merito alla zona contigua (richiamata dall'art.8 della proposta), prevista dall'articolo 33 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, l'Italia non abbia mai ufficialmente dichiarato i confini della propria, pur avendone disciplinato l'attività operativa in tale area.

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali** deve osservarsi l'**opportunità della introduzione, nella proposta all'articolo 10 della proposta in esame, della previsione testuale che lo sbarco debba avvenire non presso il Paese cui appartiene l'unità di soccorso ma presso il Paese competente per area SAR.**



Ministero dell'Interno

UFFICIO AFFARI LEGISLATIVI E RELAZIONI PARLAMENTARI

Tanto anche al fine di evitare che gli interventi da parte di unità di nazionalità italiana in zone SAR appartenenti ad altri Paesi comportino, per ciò solo, che gli sbarchi delle persone soccorse debbano avvenire in Italia.

C - Valutazione d'impatto

Sotto il profilo **dell'impatto finanziario**, i dispositivi inseriti nella proposta riproducono le previsioni già inserite nella Decisione 252 del 26 aprile 2010, dettagliandone i contenuti, e si ritiene che essi non comportino oneri aggiuntivi, incidenti sul bilancio nazionale.

La bozza in esame attiene a materia rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'**articolo 117, 1 co., lett. a), b), h) e q)**.

Per quanto riguarda l'incidenza della proposta sull'**organizzazione delle pubbliche amministrazioni** si ritiene che fatte salve le considerazioni in tema di prospettive negoziali non vi siano effetti.

Per quanto concerne i **privati**, non si rilevano elementi degni di nota.

Si trasmette, infine, l'allegata tabella comparativa prevista dall'art. 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante norme per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marine nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea

Bruxelles, 12.4.2013

COM(2013) 197 final

2013/0106 (COD)

TABELLA DI CORRISPONDENZA

(ai sensi dell'articolo 6, comma 5 della legge 24 dicembre 2012 n. 234)

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 26 aprile 2010 che integra il codice frontiere Schengen per quanto riguarda la sorveglianza delle frontiere marine esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (2010/252/UE)	Bruxelles, 12.4.2013 COM(2013) 197 final 2013/0106 (COD)	NORME NAZIONALI
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (1 , in particolare l'articolo 12, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue:	IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera d), vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,	RR/AA/GG DCIF – Versione 23 maggio 2013

	considerando quanto segue:	
(1) La sorveglianza di frontiera si prefige di impedire l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, di lottare contro la criminalità transfrontaliera e di fermare le persone che hanno attraversato illegalmente le frontiere o di adottare altre misure nei loro confronti. Tale sorveglianza dovrebbe essere svolta efficacemente in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo. Individuare gli attraversamenti non autorizzati delle frontiere esterne.	(1) L'obiettivo della creazione di una politica dell'Unione nel settore delle sue frontiere esterne è garantire l'efficiente controllo dell'attraversamento delle frontiere esterne, anche attraverso la sorveglianza di frontiera. Quest'ultima serve ad impedire l'attraversamento non autorizzato delle frontiere, contrastare la criminalità transfrontaliera e fermare le persone entrate illegalmente o ad adottare misure nei loro confronti. Tale sorveglianza dovrebbe essere svolta efficacemente in modo da impedire alle persone di eludere le verifiche ai valichi di frontiera o da dissuaderle dal farlo. Per questo la sorveglianza di frontiera non si limita alla localizzazione dei tentativi di attraversamento irregolare delle frontiere, ma comprende anche iniziative quali l'intercettazione delle imbarcazioni sospette di voler entrare nell'Unione senza sottomettersi alle verifiche di frontiera, così come le modalità d'applicazione volte ad affrontare le situazioni (come le ricerche e il soccorso) che possono verificarsi durante un'operazione marittima di sorveglianza di frontiera nonché quelle volte a portare a buon fine tale operazione.	
(2) Incaricata del coordinamento della cooperazione operativa tra Stati membri per agevolare l'applicazione del diritto dell'Unione, incluse le disposizioni relative alla sorveglianza di frontiera, è l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli	(2) L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea ("l'Agenzia"), istituita mediante il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004 ¹³ , è incaricata del coordinamento della cooperazione operativa tra	RR/AAGG DCIF - Versione 23 maggio 2013

<p>Stati membri dell'Unione europea («l'Agenzia»). Nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia e dell'ulteriore potenziamento di tale cooperazione, sono necessarie norme supplementari con riferimento alle attività di sorveglianza delle frontiere svolte dalle unità marittime ed aeree di uno Stato membro alla frontiera marittima di altri Stati membri.</p>	<p>Stati membri nel settore della gestione delle frontiere esterne, inclusa la sorveglianza di frontiera. L'Agenzia è altresì incaricata di assistere gli Stati membri in circostanze che richiedono una maggiore assistenza tecnica alle frontiere esterne, tenuto conto del fatto che alcune situazioni possono comportare emergenze umanitarie e il soccorso in mare. Nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia e per il suo ulteriore potenziamento, sono necessarie norme specifiche con riferimento alle attività di sorveglianza delle frontiere svolte dalle unità marittime ed aeree di uno Stato membro alla frontiera marittima di altri Stati membri o in alto mare.</p>
	<p>(3) La creazione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (EUROSUR), istituito mediante il regolamento (UE) n. [...] del Parlamento europeo e del Consiglio, del [...], dovrebbe rafforzare lo scambio d'informazioni e la cooperazione operativa tra gli Stati membri e con l'Agenzia. Ciò garantisce che la conoscenza della situazione e la capacità di reazione degli Stati membri migliorino sensibilmente, anche grazie al supporto dell'Agenzia, ai fini della localizzazione e prevenzione della migrazione irregolare, per contrastare la criminalità transfrontaliera e contribuire a proteggere e salvare le vite dei migranti alle frontiere esterne degli Stati membri. È opportuno che l'Agenzia, nel coordinare le operazioni di sorveglianza di frontiera, fornisca agli Stati membri le informazioni e le analisi che riguardano tali operazioni.</p> <p>(4) Durante operazioni di sorveglianza di frontiera,</p>

<p>gli Stati membri e l'Agenzia devono rispettare gli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, della convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, della convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e del suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, della convenzione relativa allo status dei rifugiati, della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, della convenzione delle nazioni Unite contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, e di altri strumenti internazionali pertinenti.</p>	<p>(3) Conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 e ai principi generali del diritto dell'Unione, le misure prese nel quadro dell'operazione di sorveglianza dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti e rispettare pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il divieto di respingimento. Gli Stati membri sono vincolati dalle disposizioni dell'acquis in materia di asilo, in particolare dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (2), per quanto riguarda le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera, o nelle zone di</p>
	<p>(5) Conformemente al regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) e ai principi generali del diritto dell'Unione, le misure prese nel quadro dell'operazione di sorveglianza dovrebbero essere proporzionate agli obiettivi perseguiti, non discriminatorie e dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali e i diritti dei rifugiati e dei richiedenti asilo, in particolare il principio di non respingimento. Gli Stati membri e l'Agenzia sono vincolati dalle disposizioni dell'acquis in materia di asilo, in particolare dalla direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme</p>

transito degli Stati membri.	<p>minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato¹⁵, per quanto riguarda le domande di asilo presentate nel territorio, anche alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri.</p> <p>(4) Nelle riunioni del 18 e 19 giugno 2009 e del 29 e 30 ottobre 2009 il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità di potenziare le operazioni di controllo di frontiera coordinate dall'Agenzia e di definire chiare regole d'ingaggio per il pattugliamento congiunto. Il Consiglio europeo di giugno ha inoltre sottolineato la necessità di regole sullo sbarco delle persone soccorse in mare.</p>	<p>(5) E' opportuno tenere conto del fatto che le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall'Agenzia si svolgono secondo un piano operativo, seguendo un calendario e istruzioni impartite da un centro di coordinamento in cui sono rappresentati gli Stati membri partecipanti e l'Agenzia, e che prima dell'inizio dell'operazione vengono individuati uno o più Stati membri ospitanti le cui frontiere saranno oggetto di sorveglianza.</p> <p>Si veda il primo periodo del considerando (9), della bozza "9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004, le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall'Agenzia sono condotte conformemente ad un piano operativo...."</p>	<p>(6) L'attuazione della presente decisione non pregiudica la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri e lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in base alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, alla convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, alla convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata</p>
------------------------------	--	--	---

<p>transnazionale e al suo protocollo per combattere il traffico di migranti via terra, via nave e via aria, alla convenzione relativa allo status dei rifugiati, alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ad altri strumenti internazionali pertinenti.</p>	<p>(6) L'eventuale esistenza di accordi tra uno Stato membro e un paese terzo non può esimere gli Stati membri da tali obblighi, quando gli stessi Stati sanno o dovrebbero sapere che delle lacune sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in quel paese terzo equivalgono a sostanziali motivi per ritenere che il richiedente asilo rischi effettivamente di subire trattamenti inumani o degradanti, o quando tali Stati sanno o dovrebbero sapere che quel paese terzo mette in atto comportamenti in violazione del principio di non respingimento.</p>	<p>(7) Durante un'operazione di sorveglianza di frontiera in mare, si può produrre una situazione in cui si rende necessario prestare assistenza alle persone in pericolo. Ai sensi del diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave battente la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempire senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale assistenza dovrebbe essere prestata indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano.</p>
---	---	---

<p>(8) Conformemente al diritto internazionale, ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempire senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo. Tale assistenza dovrebbe essere prestata indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico delle persone da soccorrere o delle circostanze in cui si trovano.</p> <p><i>Si veda il primo periodo del considerando (5), della Decisione "5) È opportuno tenere conto del fatto che le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall'Agenzia si svolgono secondo un piano operativo, seguendo un calendario e istruzioni ...".</i></p>	<p>(8) Gli Stati membri devono ottemperare all'obbligo di cui sopra in conformità alle pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali che disciplinano le situazioni di ricerca e soccorso e ai requisiti relativi al rispetto dei diritti fondamentali. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare gli obblighi delle autorità preposte alla ricerca e al soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la cooperazione siano effettuati secondo modalità che permettono alle persone tratte in salvo di essere trasferite in un porto o luogo sicuro.</p>	<p>(9) Ai sensi del regolamento (CE) n. 2007/2004, le operazioni di sorveglianza di frontiera coordinate dall'Agenzia sono condotte conformemente ad un piano operativo.</p> <p>Pertanto, in merito alle operazioni marittime il piano operativo dovrebbe includere informazioni specifiche sull'applicazione della pertinente giurisdizione e legislazione nell'area geografica in cui l'operazione congiunta o il progetto pilota hanno luogo, compresi i riferimenti al diritto internazionale e al diritto dell'Unione sull'intercettazione, il soccorso in mare e lo sbarco. Per contro, l'intercettazione, il soccorso in mare e lo sbarco nell'ambito di operazioni di sorveglianza di frontiere marittime coordinate dall'Agenzia sono disciplinati dal presente regolamento.</p> <p>(9) Ai fini di un miglior coordinamento tra gli Stati membri partecipanti alle operazioni rispetto a dette situazioni e per facilitare la condotta di tali operazioni, è opportuno che la presente decisione contenga orientamenti non vincolanti. La presente decisione non dovrebbe pregiudicare gli obblighi</p>
---	---	--

<p>delle autorità preposte alla ricerca e al soccorso, compreso quello di assicurare che il coordinamento e la cooperazione siano effettuati secondo modalità che permettano alle persone tratte in salvo di essere trasferite in luogo sicuro.</p>	<p>(10) La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della tortura e di trattamenti o pene inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il non respingimento, la non discriminazione, il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto all'asilo e i diritti del minore.</p>	<p>(11) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto alla vita, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà e alla sicurezza, il non respingimento, la non discriminazione, il diritto ad un ricorso effettivo, il diritto all'asilo e i diritti del minore.</p>	<p>(12) Poiché gli obiettivi della presente decisione, segnatamente l'adozione di norme supplementari per la sorveglianza delle frontiere marittime da parte delle guardie di frontierne coordinate dall'Agenzia, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a ragione delle loro differenti legislazioni e prassi, e possono dunque, a causa del carattere</p>

<p>multinazionale delle operazioni, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p>	<p>multinazionale delle operazioni, essere realizzati meglio a livello dell'Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea.</p> <p>Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.</p>	<p>(12) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.</p>	<p>(13) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull'<i>acquis</i> di Schengen in applicazione della parte terza, titolo V, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dall'adozione del presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno.</p>	<p>(14) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'<i>acquis</i> di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'<i>acquis</i> di Schengen (1) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (2), del 17 maggio 1999/437/CE del Consiglio relativa a talune</p>
---	--	--	--	--

	1999, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.	modalità di applicazione di detto accordo.
(14)	Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'applicazione, all'attuazione, allo sviluppo dell'acquis di Schengen (3) che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (4), del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.	(15) Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'applicazione, all'attuazione, allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ¹⁸ , in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (4), del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo.
(15)	Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'applicazione, all'attuazione, allo sviluppo dell'acquis di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio (5), del 28 febbraio 2008, sulla firma, a nome della Comunità europea, di tale protocollo.	(16) Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'applicazione, all'attuazione, allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE ¹⁹ , in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/CE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla firma, a nome dell'Unione europea, di tale protocollo.
(16)	La presente decisione costituisce uno sviluppo	(17) Il presente regolamento costituisce uno

delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (6). Il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.	(17) La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (7). L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.	(18) Il comitato del codice frontiere Schengen, consultato il 19 ottobre 2009, non ha espresso un parere; ai sensi dell'articolo 5 <i>bis</i> , paragrafo 4, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (1), la Commissione ha di conseguenza sottoposto al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare e l'ha trasmessa al tempo stesso al Parlamento europeo.	HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: <i>Articolo 1</i>	HANNO ADOTTATO IL REGOLAMENTO:	HANNO ADOTTATO IL PRESENTE
RR/AAGG DCIF - Versione 23 maggio 2013	11				

<p>La sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa tra Stati membri coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea («l'Agenzia») è disciplinata dalle regole stabilite nella parte I dell'allegato. Tali regole e gli orientamenti non vincolanti stabiliti nella parte II dell'allegato costituiscono parte integrante del piano operativo predisposto per ciascuna operazione coordinata dall'Agenzia.</p>	<p><i>Articolo 2</i></p> <p>Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.</p>	<p><i>Articolo I</i></p> <p>Campo d'applicazione</p>	<p>Il presente regolamento si applica alle operazioni di sorveglianza di frontiera condotte dagli Stati membri alle loro frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea.</p>
		<p><i>Articolo 2</i></p> <p>Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento si intende per:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. «Agenzia»: l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004; 2. «operazione marittima»: l'operazione congiunta. 	

- il progetto pilota o l'intervento rapido condotti dagli Stati membri per la sorveglianza delle loro frontiere marittime esterne e coordinati dall'Agenzia;
3. "Stato membro ospitante": lo Stato membro in cui si svolge o da cui è avviata un'operazione marittima;
 4. "Stato membro partecipante": lo Stato membro, diverso da quello ospitante, che partecipa ad un'operazione marittima con mezzi o risorse umane;
 5. "unità partecipante": l'unità marittima o aerea dello Stato membro ospitante o partecipante;
 6. "centro internazionale di coordinamento": la struttura di coordinamento istituita nello Stato membro ospitante in vista del coordinamento dell'operazione marittima;
 7. "centro nazionale di coordinamento": il centro di coordinamento nazionale istituito ai fini del sistema europeo di sorveglianza di frontiera (EUROSUR) conformemente al regolamento (UE) n. [.../...];
 8. "nave": barca, vascello o qualunque altra imbarcazione usata in mare;
 9. "nave priva di nazionalità": una nave senza nazionalità, o a questa assimilata, a cui nessuno Stato ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o che naviga sotto le bandiere di due o più Stati, impiegandole secondo convenienza;
 10. "protocollo per combattere il traffico di migranti": il protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, firmata a Palermo, Italia, nel dicembre

2000; 11. "luogo sicuro": un luogo in cui si ritiene che le operazioni di soccorso debbano concludersi e in cui la sicurezza per la vita dei sopravvissuti, compresa la protezione dei loro diritti fondamentali, non è minacciata, dove possono essere soddisfatte le necessità umane di base e possono essere definite le modalità di trasporto dei sopravvissuti verso la destinazione successiva o finale;	12. "centro di coordinamento del soccorso": l'unità responsabile di promuovere l'efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e soccorso e di coordinare la conduzione delle operazioni di ricerca e soccorso nella relativa regione definita dalla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo del 1979.
<p>ALLEGATO</p> <p>PARTE I</p> <p>Regole per le operazioni alle frontiere marittime coordinate dall'Agenzia</p>	<p>1. Principi generali</p> <p>1.1. Le misure adottate ai fini delle operazioni di sorveglianza sono attuate in conformità dei diritti fondamentali e in modo da salvaguardare l'incolumità dell'incolumità delle persone intercettate o soccorse e delle unità partecipanti.</p>
	<p>Articolo 3</p> <p>Sicurezza in mare</p> <p>Le misure prese ai fini di un'operazione marittima sono attuate in modo da salvaguardare l'incolumità delle persone intercettate o soccorse e delle unità partecipanti.</p>
	<p>Articolo 4</p> <p>Protezione dei diritti fondamentali e principio di non respingimento</p> <p>1. Nessuno può essere sbarcato o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in violazione del principio di non respingimento o nel quale sussista un rischio di espulsione o di rimpatrio</p>

Con riguardo alla norma nazionale, si richiama il decreto legislativo del 28 gennaio 2008, n.25 e successive modificazioni, che, in attuazione della direttiva 2005/85/CE, all'art.6 afferma "*la domanda di protezione internazionale è presentata personalmente*

<p>verso un altro paese in violazione di detto principio.</p> <p>Fatto salvo il punto 1.1, alle persone intercate o socorse sono fornite informazioni adeguate affinché possano esprimere qualunque motivo induca loro a ritenere che lo sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento.</p>	<p>degradanti, o nel quale sussista un rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento.</p> <p><i>dal richiedente presso l'ufficio di polizia di frontiera all'atto dell'ingresso nel territorio nazionale o presso l'ufficio della Questura competente in base al luogo di dimora del richiedente.</i>" Tale dispositivo ha infatti recepito l'articolo 6, comma 1 della direttiva 2005/85/CE, ove è stabilito che "Gli stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato."</p> <p>La norma vigente, pertanto, presuppone che il migrante arrivi sul territorio nazionale. Infine, l'art.3, del decreto legislativo in questione (recependo l'articolo 4 della direttiva 2005/85/CE) individua l'Autorità competente all'esame della domanda, all'adozione della relativa decisione e alla ricezione delle medesime, disponendo:</p> <p>a) al comma 1, che "<i>Le Autorità competenti all'esame delle domande di protezione internazionale sono le commissioni territoriali, di cui all'art. 4;</i>"</p> <p>b) al comma 2, che "<i>L'Ufficio di Polizia di Frontiera e la Questura sono competenti a ricevere la domanda, secondo quanto previsto dall'art. 26</i>".</p>
<p>2. Prima di decidere in merito allo sbarco in un paese terzo, le unità partecipanti tengono conto della situazione generale di tale paese e, qualora lo Stato membro ospitante o gli Stati membri partecipanti siano o avrebbero dovuto essere a conoscenza del fatto che detto paese terzo mette in atto pratiche di cui al paragrafo 1, le persone intercate o soccorse non sono sbarcate in quel paese.</p>	<p>Con riguardo, infine, all'identificazione, si rileva come, in base alla norma nazionale, non sia necessario procedere all'identificazione dei migranti poiché tale attività si espleta qualora si debba:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ contestare un reato; ■ notificare un provvedimento <p>Si veda Parte I, punto 1.2, secondo periodo della</p>

<p>Decisione.</p> <p>circostanze personali. Esse informano in modo opportuno le persone intercettate o soccorse del luogo dello sbarco e danno loro l'opportunità di esprimere le eventuali ragioni per cui ritengono che uno sbarco nel luogo proposto violerebbe il principio di non respingimento.</p>	<p>4. Nel corso di tutta l'operazione le unità partecipanti trattano le particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta, di quanti necessitano di assistenza medica urgente o di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di grande vulnerabilità.</p> <p>5. Le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni marittime ricevono una formazione sulle disposizioni pertinenti della normativa in materia di diritti fondamentali, del diritto dei rifugiati e del regime giuridico internazionale in materia di ricerca e soccorso.</p>	<p>1.3. Nel corso di tutta l'operazione si tiene conto delle particolari esigenze dei minori, delle vittime della tratta, di quanti necessitano di assistenza medica urgente o di protezione internazionale e di quanti si trovano in situazione di grande vulnerabilità</p> <p>1.4. Gli Stati membri provvedono affinché le guardie di frontiera che partecipano alle operazioni di sorveglianza ricevano una formazione sulle disposizioni pertinenti della normativa in materia di diritti dell'uomo e rifugiati, e abbiano dimistichezza con il regime internazionale in materia di ricerca e soccorso.</p>	<p>2. Intercettazioni</p> <p>2.1. Una volta localizzata, la nave o altra imbarcazione («nave») è avvicinata per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di</p>	<p>amministrativo di espulsione o di respingimento;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ applicare, in favore di cittadini stranieri ovunque rintracciati, le misure di protezione temporanea adottate dalla competente Autorità. <p>Le suddette situazioni, al momento, non si configurano qualora l'unità navale italiana si trovi in acque internazionali.</p>
--	--	---	---	--

<p>altre misure, viene sorvegliata a prudente distanza. Le informazioni sulla nave sono comunicate immediatamente al centro di coordinamento istituito nel contesto e ai fini dell'operazione marittima coordinata dall'Agenzia.</p>	<p>irregolare, per gli accertamenti di identità e nazionalità e, in attesa di altre misure, la sorvegliano a prudente distanza. Le unità partecipanti comunicano immediatamente le informazioni sulla nave al centro internazionale di coordinamento.</p> <p>2.2. Se la nave sta per entrare ovvero è già entrata nella zona contigua o nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all'operazione, le informazioni che la riguardano sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro interessato.</p> <p>2.3. Le informazioni riguardanti navi che si sospettano essere utilizzate per attività illecite in mare che esulano dalla portata dell'operazione sono comunicate al centro di coordinamento che le trasmette allo Stato membro o agli Stati membri interessati.</p>	<p>2. Ove la nave stia per entrare ovvero sia già entrata nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all'operazione marittima, le unità partecipanti comunicano le informazioni che la riguardano al centro internazionale di coordinamento, il quale le trasmette al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro interessato.</p> <p>3. Le unità partecipanti comunicano le informazioni riguardanti navi sospette di essere utilizzate per attività illecite in mare, che esulano dalla portata dell'operazione marittima, al centro internazionale di coordinamento, il quale le trasmette al centro nazionale di coordinamento dello Stato membro o degli Stati membri interessati.</p> <p>Articolo 6 Intercettazione nelle acque territoriali</p> <p>1. Qualora sussistano fondati motivi per sospettare che una nave trasporti persone intenzionate ad eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzata per il traffico di migranti via mare, le unità partecipanti possono adottare una o più delle</p> <p>Con riguardo alla norma nazionale, si richiama l'art 12, commi 9 bis e seguenti del novellato decreto legislativo 286/98, i quali</p>
--	---	---

<p>sospettare trasportino persone intenzionate a eludere i controlli ai valichi di frontiera possono consistere nel:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l'immatricolazione ed elementi relativi al viaggio, nonché l'identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo; b) fermare la nave e provvedere alla visita a bordo, all'ispezione della nave, del carico e delle persone a bordo e interrogarle; c) comunicare alle persone a bordo che non sono autorizzate ad attraversare la frontiera e che i conducenti della nave sono possibili di sanzioni per aver favorito il viaggio; d) sequestrare la nave e fermare le persone a bordo; e) ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, anche scortandola o navigando in prossimità fino a che non seguia la rotta indicata; f) condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in un altro Stato membro partecipante all'operazione oppure nello Stato membro costiero. 	<p>seguenti misure nelle acque territoriali dello Stato membro ospitante o di uno Stato membro partecipante:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l'immatricolazione ed elementi relativi al viaggio, nonché l'identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo; b) fermare la nave e provvedere alla visita a bordo, all'ispezione della nave, del carico e delle persone a bordo e interrogarle; c) comunicare alle persone a bordo che non sono autorizzate ad attraversare la frontiera e che i conducenti della nave sono possibili di sanzioni per aver favorito il viaggio; d) sequestrare la nave e fermare le persone a bordo; e) ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, anche scortandola o navigando in prossimità fino a che non seguia la rotta indicata; f) condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo; g) condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in altro Stato membro partecipante all'operazione.^{IT 4.5.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 111/23} 	<p>testualmente prevedono:</p> <p>9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sotoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.</p> <p>9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.</p> <p>9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti conseniti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.</p> <p>Pertanto, nelle acque territoriali, tali misure sono adottate esclusivamente dagli assetti nazionali.</p>
---	---	---

2.5. Le misure di cui al punto 2.4 sono adottate alle seguenti condizioni:

<p>2.5.1. Acque territoriali e zona contigua</p> <p>2.5.1.1. Le misure di cui al punto 2.4 sono adottate previa autorizzazione e conformemente alle istruzioni dello Stato membro ospitante trasmesse all'unità partecipante tramite il centro di coordinamento. A tal fine, l'unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, tramite il centro di coordinamento, se il comandante della nave intercettata ha chiesto la notifica di un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.</p>	<p>2. Lo Stato membro ospitante o partecipante, nelle cui acque territoriali avviene l'intercettazione, autorizza le misure di cui al paragrafo 1 e dà opportune istruzioni all'unità partecipante attraverso il centro internazionale di coordinamento. L'unità partecipante comunica allo Stato membro ospitante, tramite il centro internazionale di coordinamento, se il comandante della nave ha chiesto la notifica di un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera.</p> <p>3. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che una nave priva di nazionalità o a questa assimilabile stia trasportando persone intenzionate ad eludere le verifiche ai valichi di frontiera o sia utilizzata per il traffico di migranti via mare, lo Stato membro ospitante o partecipante nelle cui acque territoriali è intercettata la nave priva di nazionalità autorizza e dà istruzioni all'unità partecipante di fermarla e prendere le misure elencate al paragrafo 1.</p> <p>4. Tutte le attività operative nelle acque territoriali di uno Stato membro che non partecipa all'operazione marittima si svolgono in conformità all'autorizzazione di tale Stato membro. Il centro internazionale di coordinamento è informato di ogni comunicazione con tale Stato membro e delle azioni successive da questo autorizzate.</p> <p>2.5.1.2. Tutte le attività operative nelle acque territoriali o nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all'operazione si svolgono in conformità dell'autorizzazione dello Stato costiero. Il centro di coordinamento è informato di ogni comunicazione con lo Stato costiero e delle azioni successive.</p>
--	--

2.5.2. Alto mare al di là della zona contigua	<p>Articolo 7</p> <p>Intercettazione in alto mare</p> <p>2.5.2.1. Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che partecipa all'operazione, le misure di cui al punto 2.4 sono adottate previa autorizzazione dello Stato di bandiera. Incaricato del rilascio o di tale trasmissione dell'autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.</p> <p>1. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che una nave in alto mare sia utilizzata per il traffico di migranti via mare, le unità partecipanti adottano una o più delle seguenti misure, previa autorizzazione dello Stato di bandiera conformemente al protocollo per combattere il traffico di migranti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) chiedere informazioni e documenti riguardanti la proprietà, l'immatricolazione ed elementi relativi al viaggio, nonché l'identità, la cittadinanza e altri dati pertinenti delle persone a bordo; b) fermare la nave e provvedere alla visita a bordo, all'ispezione della nave, del carico e delle persone a bordo e interrogarle; c) comunicare alle persone a bordo che non possono essere autorizzate ad attraversare la frontiera e che i conducenti della nave sono passibili di sanzioni per aver favorito il viaggio; d) sequestrare la nave e fermare le persone a bordo; e) ordinare alla nave di modificare la rotta per uscire dalle acque territoriali o dalla zona contigua o per dirigersi altrove, anche scortandola o navigando in prossimità fino a che non seguia la rotta indicata; f) condurre la nave o le persone a bordo in un paese terzo o altrimenti consegnare la nave o le persone a bordo alle autorità di un paese terzo; g) condurre la nave o le persone a bordo nello Stato membro ospitante o in un altro Stato membro partecipante all'operazione. <p>2. Qualora la nave batte bandiera dello Stato</p>
---	--

membro ospitante o partecipante o ne rechi i dati di immatricolazione, detto Stato membro, previa conferma della nazionalità della nave, autorizza le misure di cui al paragrafo 1.

3. Qualora la nave batta bandiera ovvero rechi dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all'operazione marittima o di un paese terzo, lo Stato membro ospitante o partecipante, a seconda dell'unità partecipante che ha intercettato la nave, notifica lo Stato di bandiera, a questo chiede conferma della matricola e, se la nazionalità è confermata, l'autorizzazione a prendere le misure di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro ospitante o partecipante informa il centro internazionale di coordinamento delle comunicazioni con lo Stato di bandiera e delle misure da esso autorizzate.

2.5.2.2. Se la nave batte bandiera ovvero reca dati di immatricolazione di uno Stato membro che non partecipa all'operazione o di un paese terzo, è richiesta la conferma della matricola allo Stato di bandiera tramite i canali appropriati e, se è confermata la nazionalità, conformemente al protocollo di Palermo per combattere il traffico di migranti, per adottare le misure di cui al punto 2.4 è richiesta l'autorizzazione dello Stato di bandiera. Il centro di coordinamento è tenuto informato di ogni comunicazione con lo Stato di bandiera.

4. Ove sussistano fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità dell'unità partecipante, quest'ultima provvede a verificare il diritto della nave di battere la sua bandiera e, a tal fine può avvicinarsi alla nave sospetta. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, l'unità partecipante può procedere con ulteriori indagini a bordo, che devono essere svolte con ogni possibile riguardo. Lo Stato membro partecipante del quale si presume che la nave batta bandiera è contattato tramite i canali appropriati.

2.5.2.3. Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità dell'unità partecipante, quest'ultima provvede a verificare il diritto della nave di battere la sua bandiera. A tal fine può inviare alla nave sospetta una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti

5. Ove sussistano fondati motivi di sospettare che,

permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che devono essere svolte con ogni possibile riguardo. Il paese del quale si presume che la nave batta bandiera è contattato tramite i canali appropriati.

2.5.2.4. Se sussistono fondati motivi di sospettare che, pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità di un altro Stato membro che partecipa all'operazione, la verifica del diritto della nave di battere la bandiera è svolta previa autorizzazione di tale Stato membro. Incaricato del rilascio o della trasmissione dell'autorizzazione è il rappresentante nazionale di tale Stato membro presso il centro di coordinamento.

Se, nei casi suindicati, i sospetti sulla nazionalità della nave si dimostrano fondati, le misure di cui al punto 2.4 sono adottate alle condizioni previste nel punto 2.5.2.1.

Si veda il Parte I, punto 2.5.2.6 della Decisione.

pur battendo bandiera straniera o rifiutando di esibire la bandiera, la nave abbia in effetti la nazionalità dello Stato membro ospitante o di un altro Stato membro che partecipa all'operazione, l'unità partecipante verifica il diritto della nave di battere la bandiera previa autorizzazione di tale Stato membro.

6. Qualora, nei casi di cui ai paragrafi 4 o 5, i sospetti sulla nazionalità della nave si dimostrano fondati, lo Stato membro ospitante o partecipante autorizza le misure di cui al paragrafo 1.

7. In attesa o in mancanza dell'autorizzazione dello Stato di bandiera, la nave è sorvegliata a prudente distanza. Non può essere disposta nessun'altra misura senza l'esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo quanto necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana o quanto previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti.

8. Qualora sussistano fondati motivi di sospettare che una nave priva di nazionalità o a questa assimilabile sia utilizzata per il traffico di migranti via mare, l'unità partecipante può salire a bordo e fermare la nave al fine di verificarne l'assenza di nazionalità. Se i sospetti si rivelano fondati,

2.5.2.5. Se sussistono fondati motivi di sospettare che la nave sia priva di nazionalità o possa essere assimilata a una nave priva di nazionalità, l'unità partecipante provvede a verificare il diritto della nave di battere la bandiera. A tal fine può inviare alla nave sospetta una lancia al comando di un ufficiale. Se dopo il controllo dei documenti i sospetti permangono, si può procedere con ulteriori indagini a bordo, che sono svolte con ogni possibile riguardo.

Se i sospetti che la nave sia priva di nazionalità si dimostrano fondati e sussistono fondati motivi di sospettare che la nave sia impegnata nel traffico di migranti via mare ai sensi del protocollo addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria, sono adottate le misure di cui al punto 2.4.

Una nave è priva di nazionalità o può essere assimilata a una nave priva di nazionalità quando nessuno Stato le ha concesso il diritto di battere la sua bandiera o quando la nave naviga sotto le bandiere di due o più Stati, impiegandole secondo convenienza.

possono essere adottate ulteriori opportune misure previste al paragrafo 1, nel rispetto del diritto nazionale e internazionale.

9. Lo Stato membro che ha adottato misure di cui al paragrafo 1 informa tempestivamente lo Stato di bandiera dei risultati di tali misure.

10. Il funzionario nazionale che rappresenta lo Stato membro ospitante o partecipante presso il centro internazionale di coordinamento è designato, ai sensi del diritto nazionale, in qualità di autorità per l'autorizzazione a verificare il diritto di una

nave di battere la bandiera dello Stato membro interessato o ad adottare le misure di cui al paragrafo 1.

11. Se i sospetti circa il fatto che una nave sia utilizzata per il traffico di migranti in alto mare si rivelano fondati, o qualora l'unità partecipante non abbia giurisdizione per intervenire ma sussistano fondati sospetti che la nave trasporti persone intenzionate a raggiungere la frontiera di uno Stato membro e ad eludere le verifiche ai valichi di frontiera, la nave in questione continua ad essere monitorata. Il centro internazionale di coordinamento comunica le informazioni sulla nave ai centri nazionali di coordinamento degli Stati membri verso i quali essa è diretta.

Si veda il comma 7 dell'articolo 7 della bozza.

<p>2.5.2.6. In attesa o in mancanza dell'autorizzazione dello Stato di bandiera, la nave è sorvegliata a prudente distanza. Nessun'altra misura è adottata senza l'esplicita autorizzazione dello Stato di bandiera, salvo se necessario per far fronte a un pericolo imminente per la vita umana ai sensi della parte II, sezione 1, o se previsto da accordi bilaterali o multilaterali pertinenti, o se la nave è entrata nella zona contigua.</p>	<p>Articolo 8</p> <p>Intercettazione nella zona contigua</p> <p>1. Nella zona contigua alle acque territoriali di uno Stato membro, che sia lo Stato membro ospitante o partecipante, le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, sono adottate conformemente all'articolo 6, paragrafo 2.</p> <p>2. Le misure di cui all'articolo 6, paragrafo 1, non vengono adottate nella zona contigua di uno Stato membro che non partecipa all'operazione marittima, senza l'autorizzazione di detto Stato membro. Il centro internazionale di coordinamento è informato di ogni comunicazione con tale Stato membro e delle azioni successive da questo autorizzate.</p> <p>3. Ove una nave priva di nazionalità transiti nella zona contigua, si applica l'articolo 7, paragrafo 8.</p>	<p>Si evidenzia che l'Italia non ha mai ufficialmente dichiarato la propria zona contigua pur essendo disciplinata l'attività operativa in tale area.</p> <p>In tal senso si richiamano le previsioni contenute all'art 12, commi 9 bis e seguenti del novellato decreto legislativo 286/98, ove è disposto:</p> <p>9-bis. <i>La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sotoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.</i></p> <p>9-ter. <i>Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.</i></p>
---	--	--

	<p><i>9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.</i></p>	
PARTE II	Orientamenti per le situazioni di ricerca e soccorso e per lo sbarco nell'ambito di operazioni alle frontiere marittime coordinate dall'Agenzia	
1. Situazioni di ricerca e soccorso	<i>Articolo 9 Situazioni di ricerca e soccorso</i>	<p>1.1. Gli Stati membri ottengono all'obbligo di prestare assistenza alle persone in pericolo in mare in conformità delle pertinenti disposizioni delle convenzioni internazionali che disciplinano le situazioni di ricerca e soccorso e dei requisiti relativi al rispetto dei diritti fondamentali. Le unità partecipanti prestano assistenza a qualunque nave o persona in pericolo in mare, indipendentemente dalla cittadinanza o dallo status giuridico dell'interessato o dalle circostanze in cui si trova.</p> <p>1.2. Nel corso dell'operazione di sorveglianza delle frontiere, in caso di dubbio o timore sulla</p>

sicurezza di una nave o sull'incolumità di una persona a bordo, l'unità partecipante trasmette senza indugio tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione.

Qualora il centro di coordinamento del soccorso del paese terzo competente per la regione di ricerca e soccorso non risponda alla notifica trasmessa dall'unità partecipante, questa dovrebbe contattare il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante.

In attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti adottano tutte le opportune misure per salvaguardare l'incolumità delle persone interessate.

2. Nel corso dell'operazione marittima, in caso di incertezza, allarme o pericolo per una nave o qualunque persona a bordo, l'unità partecipante trasmette quanto prima tutte le informazioni disponibili al centro di coordinamento del soccorso competente per la regione di ricerca e soccorso in cui si è verificata la situazione.

Si veda il comma 9, dell'articolo 9 della bozza.

3. Si considera che una nave o le persone a bordo siano in una situazione di incertezza quando, in particolare:

- a) sussistono dubbi quanto alla sicurezza della nave o all'incolumità delle persone a bordo; oppure
- b) mancano informazioni quanto all'avanzamento o alla posizione della nave.

4. Si considera che una nave o le persone a bordo siano in una situazione di allarme quando, in

particolare:

- a) sussistono timori quanto alla sicurezza della nave o all'incolumità delle persone a bordo, in ragione di informazioni secondo cui esistono gravi difficoltà pur non tali da rendere probabile una situazione di pericolo; oppure
- b) persiste la mancanza d'informazioni quanto all'avanzamento o alla posizione della nave.

5. Si considera che una nave o le persone a bordo siano in una situazione di pericolo quando, in particolare:

- a) sono ricevute informazioni affermative secondo cui la nave o una persona a bordo è in pericolo e necessità di assistenza immediata; oppure
- b) i tentativi di stabilire un contatto con la nave falliscono e le richieste rimaste senza risposta portano a pensare alla probabilità che la nave sia in pericolo;
- oppure
- c) sono ricevute informazioni secondo cui l'efficienza operativa della nave è stata compromessa per cui una situazione di pericolo risulta probabile.

6. Nel valutare la situazione ai fini dei paragrafi da 3 a 5, le unità partecipanti tengono conto di tutti gli elementi pertinenti, tra cui:

- a) l'esistenza di una richiesta di assistenza;
- b) la navigabilità della nave e la probabilità che questa non raggiunga la destinazione finale;

1.3. Le unità partecipanti esaminano tutti gli elementi rilevanti e comunicano la loro valutazione al centro di coordinamento del soccorso

<p>competente, segnalando in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) l'esistenza di una richiesta di assistenza; b) la navigabilità della nave e la probabilità che questa non raggiunga la destinazione finale; c) il numero di passeggeri rispetto al tipo di imbarcazione (sovraffollato); d) la disponibilità di scorte necessarie (carburante, acqua, cibo, ecc.) per raggiungere la costa; e) la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante della nave; f) l'esistenza di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione; g) la presenza di passeggeri che necessitano assistenza medica urgente; h) la presenza di passeggeri deceduti; i) la presenza di donne in stato di gravidanza o di bambini; j) le condizioni meteorologiche e marine. 	<p>c) il numero di passeggeri rispetto al tipo di imbarcazione e alle condizioni in cui si trova;</p> <ul style="list-style-type: none"> d) la disponibilità di scorte necessarie per raggiungere la costa, quali carburante, acqua, cibo; e) la presenza di un equipaggio qualificato e del comandante della nave; f) l'esistenza e funzionalità di dispositivi di sicurezza, apparecchiature di navigazione e comunicazione; g) la presenza di passeggeri che necessitano assistenza medica urgente; h) la presenza di passeggeri deceduti; i) la presenza di donne in stato di gravidanza o di bambini; j) le condizioni e previsioni meteorologiche e marine.
<p>7. Le unità partecipanti comunicano tempestivamente la loro valutazione della situazione al centro di coordinamento del soccorso competente. In attesa delle istruzioni del centro di coordinamento del soccorso, le unità partecipanti prendono tutte le opportune misure per salvaguardare l'incolumità delle persone interessate.</p>	<p>8. La situazione di pericolo non dipende né è determinata esclusivamente da un'effettiva richiesta di assistenza. Qualora le persone a bordo rifiutino l'assistenza nonostante l'imbarcazione risulti essere in stato di pericolo, l'unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso e continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza, sorvegliando la nave a prudente distanza e</p>
<p>1.4. L'esistenza di un'emergenza non dovrebbe dipendere esclusivamente né essere determinata da</p>	

<p>una richiesta effettiva di assistenza.</p> <p>Qualora le persone a bordo rifiutino l'assistenza nonostante la nave risulti essere in stato di emergenza, l'unità partecipante ne informa il centro di coordinamento del soccorso e continua ad adempiere al proprio dovere di diligenza, adottando tutte le misure necessarie per salvaguardare l'incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane.</p>	<p>prendendo tutte le misure necessarie per salvaguardare l'incolumità delle persone interessate ed evitando qualsiasi azione che possa aggravare la situazione o aumentare le probabilità di lesioni alle persone o perdite di vite umane.</p> <p>9. Qualora il centro di coordinamento del soccorso del paese terzo competente per la regione di ricerca e soccorso non risponda alla notifica trasmessa dall'unità partecipante, questa contatta il centro di coordinamento del soccorso dello Stato membro ospitante, salvo che un altro centro di coordinamento del soccorso sia in grado di assumere meglio il coordinamento della situazione di ricerca e soccorso.</p> <p>10. L'unità partecipante informa quanto prima il centro internazionale di coordinamento di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso e di quanto eseguito dall'unità partecipante.</p> <p>11. Qualora la nave non possa o non possa più considerarsi in situazione di pericolo o l'operazione di ricerca e soccorso si sia conclusa, l'unità partecipante, in consultazione con il centro internazionale di coordinamento, riprende l'operazione marittima.</p> <p>1.5. Il centro di coordinamento dell'operazione dovrebbe essere informato senza indugio di ogni contatto con il centro di coordinamento del soccorso, e del modo di procedere dell'unità partecipante.</p> <p>1.6. Se la nave non può o non può più considerarsi in stato di emergenza o l'operazione di ricerca e</p>
--	---

soccorso è stata conclusa l'unità partecipante, in consultazione con il centro di coordinamento dell'operazione, dovrebbe riprendere l'operazione conformemente alla parte I.	<p>Articolo 10</p> <p>Sbarco</p> <p>2. Il piano operativo dovrebbe indicare le modalità di sbarco delle persone intercettate o soccorse durante un'operazione marittima e in conformità del diritto internazionale e degli eventuali accordi bilaterali applicabili. Il piano operativo non impone obblighi agli Stati membri che non partecipano all'operazione. Il 4.5.2010 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L</p>	<p>Si richiamano le previsioni contenute all'art 12, commi 9 bis e seguenti del novellato decreto legislativo 286/98, ovvero:</p> <p><i>9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se</i></p>
---	--	---

	<p>nella zona contigua ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 8, paragrafo 2.</p> <p>2. In caso di intercettazione nelle acque territoriali o nella zona contigua di cui all'articolo 6, paragrafo 2, o all'articolo 8, paragrafo 1, lo sbarco avviene nello Stato membro ospitante o partecipante nelle cui acque territoriali o nella cui zona contigua avviene l'intercettazione.</p> <p>In caso di intercettazione nelle acque territoriali o nella zona contigua di cui all'articolo 6, paragrafo 4, o all'articolo 8, paragrafo 2, lo sbarco avviene nello Stato membro nelle cui acque territoriali o nella cui zona contigua avviene l'intercettazione.</p> <p>3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, nel caso d'intercettazione in alto mare di cui all'articolo 7, lo sbarco può avvenire nel paese terzo da cui l'imbarcazione era partita; ove ciò non sia possibile, lo sbarco avviene nello Stato membro ospitante.</p>	<p>vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato.</p> <p>9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis.</p> <p>9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza.</p> <p>Ciò detto (rilevando peraltro che attualmente nel canale di Sicilia tale area si sovrappone con l'area SAR maltese), si rileva l'esigenza di definire chiaramente la zona contigua nazionale.</p> <p>Fatta salva la responsabilità del centro di coordinamento del soccorso e a meno che non sia diversamente indicato nel piano operativo, dovrebbe essere privilegiato lo sbarco nel paese terzo da cui è partita la nave che trasporta le persone interessate o dalle cui acque territoriali o regione di ricerca e soccorso tale nave è transitata e, qualora ciò non sia possibile, dovrebbe essere privilegiato lo sbarco nello Stato membro ospitante a meno che sia necessario agire diversamente per garantire l'incolumità di tali persone.</p> <p>4. Nel caso di situazioni di ricerca e soccorso di cui all'articolo 9, le unità partecipanti cooperano con il</p>
--	---	--

<p>2.2 Il centro di coordinamento dovrebbe essere informato della presenza di persone ai sensi della parte I, punto 1.2 e trasmettere tale informazione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante. Sulla base di tale informazione, il piano operativo dovrebbe determinare le misure di follow-up da adottare. IT L 111/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 4.5.2010</p>	<p>centro di coordinamento del soccorso per fornire un porto appropriato o luogo sicuro per le persone soccorse e garantire il loro sbarco rapido ed efficace.</p> <p>Fatta salva la responsabilità del centro di coordinamento del soccorso, lo Stato membro ospitante e gli Stati membri partecipanti assicurano quanto prima l'individuazione di uno porto o luogo sicuro, tenuto conto dei fattori pertinenti, come le distanze dai porti o luoghi sicuri più vicini, i rischi e le circostanze del caso.</p> <p>Qualora non venga sollevata, appena ragionevolmente fattibile, dall'obbligo di cui all'articolo 9, paragrafo 1, tenuto conto dell'incolumità delle persone soccorse e della sua stessa sicurezza, l'unità partecipante è autorizzata ad effettuare lo sbarco delle persone soccorse nello Stato membro ospitante.</p> <p>5. Le unità partecipanti informano il centro internazionale di coordinamento della presenza di persone ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, il quale trasmette tale informazione alle autorità nazionali competenti. Sulla base di tale informazione, occorre che il piano operativo determini le misure successive da adottare.</p>	<p><i>Articolo II</i> Entrata in vigore</p> <p>Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo</p>
---	--	--